

«La provetta è causa di eccessi aberranti» **2**

**i nodi**  
Un Nobel sbagliato: la sterilità è irrisolta **3**

**Consiglio d'Europa**  
Obiezione sotto tiro  
Oggi si vota sulla libertà **4**



www.avvenireonline.it/vita

**Troppo entusiasmo trasforma un'ordinanza in «sentenza»**

È capitato di ascoltare un po' di tutto nel carosello di dichiarazioni che ieri hanno fatto seguito alla notizia del ricorso del Tribunale di Firenze alla Consulta sulla legge 40 perché si pronunci sulla parte che vieta la fecondazione eterologa: polemiche scomposte, toni da rivincita dopo la bruciante sconfitta referendaria di cinque anni fa, e anche non pochi, imbarazzanti svarioni. Più d'un politico infatti ha dato per già abrogata la norma da quella che - nell'entusiasmo per il nuovo attacco alla legge - da eccezione di costituzionalità (sollevata con semplice ordinanza) è diventata addirittura «sentenza», un «colpo alla legge», che invece è ancora tutta intera. Si dà rozzamente per acquisito ciò che è ancora tutto da discutere. Con sprezzo per il diritto, la democrazia e l'intelligenza degli italiani.

**Un altro ricorso: assalto continuo alla legge 40**

di Ilaria Nava

Un giudice del tribunale di Firenze ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge 40, in particolare l'ultimo comma dell'articolo 4 che prevede il divieto della fecondazione eterologa, ossia quella effettuata in vitro con almeno uno dei due gameti esterni alla coppia. Il tribunale ha accolto la domanda di una coppia (lei 38 anni, lui 34) nella quale il marito è affetto da sterilità. Dopo aver tentato la fecondazione eterologa in Svizzera e Repubblica ceca («Abbiamo tentato per due anni, sei volte, spendendo 15 mila euro, ma non è servito a nulla», ha dichiarato la donna) si sono rivolti all'associazione radicale Luca Coscioni, e assistiti dai legali Gianni Baldini e Filomena Gallo (specializzati in ricorsi e campagne pubbliche contro la legge 40) e hanno presentato ricorso al giudice per poter accedere alla tecnica oggi vietata dalla normativa italiana.



La Corte Costituzionale

*Il Tribunale di Firenze impugna ancora una volta la norma che regola la procreazione assistita e chiede alla Corte costituzionale di pronunciarsi sul divieto di fecondazione «eterologa», cioè con gameti esterni alla coppia. Dietro l'iniziativa il solito «giro»*

La rimessione alla Consulta, spiega Baldini, si fonda sul fatto che «l'articolo 4 lede i principi di uguaglianza e i diritti sanciti dalla Costituzione, e inoltre contraddice una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha già condannato l'Austria proprio per il divieto della fecondazione eterologa, che contraddice i diritti fondamentali dell'uomo». Gli articoli della Costituzione che si presumono violati sono il 3 e l'11, relativi al diritto di non discriminazione e sul recepimento del diritto comunitario. Il riferimento è alla vicenda austriaca, che però è citata in maniera inesatta. La norma in vigore a Vienna, infatti, è del tutto differente da quella italiana. Ma non basta: la decisione assunta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è stata impugnata dallo Stato austriaco, e la questione risulta tuttora pendente.

Oltre ai giudizi della Corte sull'ammissibilità del referendum abrogativo, questa è la quarta volta che la legge 40 finisce davanti ai giudici costituzionali, e - a sentire l'avvocato Gallo non sarà nemmeno l'ultima («Affronteremo anche il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni abbandonati», ha annunciato ieri, ma già altre 5 coppie sono in attesa di un

**box** **La norma austriaca citata impropriamente**

L'ordinanza del Tribunale di Firenze fa riferimento alla legge austriaca sulla fecondazione artificiale, finita recentemente sotto il tiro della Corte europea dei diritti dell'uomo (la stessa della sentenza sul crocifisso, per capirci). La norma approvata dal Parlamento di Vienna, impugnata davanti all'organo giurisdizionale del Consiglio d'Europa, era stata giudicata lesiva della Convenzione europea - trattato internazionale firmato dai 47 Stati appartenenti al Consiglio d'Europa - in particolare degli articoli 8 e 14, ovvero del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del divieto di discriminazione. L'aspetto contestato della legge austriaca riguarda la fecondazione eterologa, ammessa in casi eccezionali solo «in vivo», ossia quando la fecondazione avviene all'interno del corpo della donna e quindi con il solo gamete maschile esterno alla coppia, e vietata invece «in vitro», ovvero in provetta. La fecondazione omologa, con entrambi i gameti della coppia, è invece ammessa sia in vivo sia in vitro. Dunque la legge austriaca consente l'eterologa, mentre quella italiana la vieta. La sentenza europea teorizza un diritto al figlio che non trova riscontro nella Convenzione, e viola il margine di autonomia di cui gode ogni singolo Stato firmatario della Convenzione nelle materie eticamente sensibili, principio affermato costantemente nella giurisprudenza della Corte. Lo Stato austriaco ha però deciso di impugnare la sentenza davanti alla Grand Chambre, organo d'appello della Corte europea. Tra le motivazioni del ricorso, Vienna ha indicato che la legge vigente in materia mira a «ottenere il rispetto della dignità umana, tutelare il benessere dei bambini e il diritto alla procreazione». Un ricorso che anche altri Stati possono appoggiare, come è accaduto per l'Italia, senza che la decisione finale influisca sul loro diritto interno. (I.N.)

pronunciamento nei Tribunali di Bologna, Milano e Catania). L'ultima pronuncia della Corte costituzionale è l'ordinanza 97/10, con cui la Consulta ha ritenuto manifestamente inammissibili le questioni sollevate da due giudici di Milano, lasciando così inalterata la disciplina precedente.

Questa, tuttavia, era stata già oggetto di censura da parte della stessa Corte, che l'aveva esaminata su ricorso del Tar del Lazio. Infatti, il Tar aveva modificato le linee guida dell'allora ministro Sirchia eliminando la prescrizione di compiere sull'embrione indagini esclusivamente «osservazionali». Con la stessa sentenza il Tar sollevò la questione di legittimità costituzionale della legge. Questo ricorso ha portato alla famosa sentenza 151 del 1° aprile 2009, con cui la Corte ha modificato la legge 40 eliminando il numero massimo di tre embrioni generabili per ciclo, da impiantare contemporaneamente, dichiarando incostituzionali le parole «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» contenute nell'articolo 14. È caduto così il divieto di fecondare più di tre embrioni per ciclo.

Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».

Nel 2006, invece, con l'ordinanza 369 la Consulta dichiarava la «manifesta inammissibilità» della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13: per la Corte il divieto di diagnosi pre-impianto è «desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori».

**box** **Le sentenze europee «usate» per scardinare la democrazia**

Una palla di neve che diventa una valanga. Javier Borrego-Borrego, giudice emerito della Corte europea dei diritti dell'uomo, usa l'immagine per certe decisioni di Strasburgo che partono sottotono e finiscono per avere conseguenze rilevanti nei Paesi membri. Nel nostro Paese ora c'è anche il pedissequo adeguamento di qualche giudice ai verdetti di Strasburgo (tutt'altro che definitivi, come nella sentenza sulla legge austriaca), che finisce per depotenziare il potere legislativo e la stessa sovranità nazionale. Un suicidio del principio di sussidiarietà. Il dubbio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Firenze è da manuale: si pretende che basti un verdetto di primo grado a Strasburgo per attentare a una norma meditata in più legislature, approvata a larga maggioranza e ratificata da un referendum. (P.L.F.)

**«In quell'ordinanza evidenti errori giuridici»**



Marta Cartabia

«C i sono grosse imprecisioni giuridiche, che lasciano un po' stupiti, ma forse si è voluto usare il rinvio alla Consulta come uno strumento per attirare l'attenzione sull'auspicato impatto della Sentenza della Corte europea in Italia». Marta

Cartabia, docente di Diritto costituzionale all'Università di Milano-Bicocca, commenta a caldo la notizia dell'ordinanza del Tribunale di Firenze.

**Imprecisioni in che senso?**

«Da quanto apprendo dalle agenzie, si sostiene che con il Trattato di Lisbona la Corte europea di Strasburgo sarebbe diventata un organo delle istituzioni europee: non è vero. Il Trattato di Lisbona dà effetti legali alla Carta dei diritti dell'Unione europea, che qui non c'entra, e prevede una possibilità di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo tutelata dalla Corte di Strasburgo, ma questa è una previsione che non si è ancora attuata».

**Per cui la violazione dell'articolo 11 della Costituzione da parte della legge 40 sarebbe infondata?**

«Si invoca l'articolo 11 col presupposto che si tratti di diritto comunitario, ma la Convenzione europea dei diritti dell'uomo entra nei giudizi della Corte costituzionale in base all'articolo 117 primo comma. Un errore che lascia intendere una mal comprensione del rapporto tra l'ordinamento italiano e la Convenzione europea».


**E per quanto riguarda la presunta violazione dell'articolo 3 della Costituzione, inteso come diritto di non discriminazione?**

«La "non discriminazione" non appartiene al linguaggio della Costituzione italiana, che parla invece di uguaglianza. E non è una sfumatura. Nella giurisprudenza della Corte italiana l'uguaglianza non ha mai significato che il legislatore non può fare differenze sul piano giuridico. L'uguaglianza è invece sempre stata usata in modo molto sfumato e articolato, diciamo aristotelico. Ovvero, alle differenze di fatto possono e devono corrispondere differenze di diritto. Quello che non si può fare in base all'articolo 3 è trattare situazioni uguali in modo diverso o situazioni diverse in modo uguale. Nelle Corti costituzionali del mondo il principio di uguaglianza è presente da sempre ed è stato inteso nel modo che ho detto: il diritto non può essere cieco rispetto alle differenze di fatto della realtà. Chiamare in causa per invocare il principio di non discriminazione vuol dire sovrapporre un apparato concettuale di matrice internazionalistica europea al diritto costituzionale che invece è più ricco, articolato e sfumato».

Andrea Galli

**le reazioni**

**«Rispettino la volontà popolare»**



Edwards «come strumento mediatico per presentare istanze quali la fecondazione artificiale eterologa». «Il ricorso all'eterologa - spiega Romano - significa la costituzione di una cooperativa genitoriale, con l'immediata separazione tra identità biologica, identità sociale e naturale di un figlio. Il divieto di ricorrere all'eterologa risponde a questo elementare criterio di riferimento». Denuncia «un attacco che va avanti da anni» Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute, a una legge «votata dal Parlamento e confermata da un referendum». C'è «la tentazione ai alcuni tribunali - prosegue - di intervenire in modo invasivo sulla legge per smontarla». Molti gli interessi in gioco legati alla provetta: «Mettere dei limiti finisce per intaccarne diversi», conclude. Parla di «colpaccio dei giudici» Francesco Belletti presidente del Forum delle associazioni familiari. «I giudi-

ci fiorentini hanno come obiettivo anche la famiglia - spiega - perché non si può mettere in dubbio che il bene del bambino è veder coincidere genitori biologici e genitori legali». Bocchia la visione del «figlio a ogni costo» Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione medici cattolici per il quale «l'eterologa spezza il legame tra la relazione coniugale e la fecondazione». «Se guardassimo la realtà con gli occhi dei bambini...» è l'invito di Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita: «Credo che se i figli potessero parlare vorrebbero avere un padre e una madre certi». Lapidario il ministro della Salute Ferruccio Fazio: «C'è una legge e va rispettata. La Consulta risponderà». Punta il dito contro «settori ideologizzati della magistratura» Maurizio Sacconi, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ricorda come nella sua Agenda biopolitica il governo abbia una linea ben precisa. Anche per Maurizio Gasparri, capogruppo Pdl al Senato, «taluni magistrati non accettano le leggi». Per Rocco

Buttiglione, presidente Udc, «una cosa sono i diritti fondamentali, un'altra i desideri pure legittimi di essere genitori». «Senza senso un nuovo ricorso alla Consulta», sostiene dal canto suo Paola Binetti, (Udc). Per Maurizio Lupi, vicepresidente pdl della Camera, esiste il tentativo «di tornare al far west della provetta». Punta il dito contro i giudici anche Isabella Bertolini della direzione nazionale del Pdl: «Un inaccettabile tentativo di ribaltare per via giudiziaria la volontà del Parlamento». La co-relatrice della legge 40, Dorina Bianchi (Udc) definisce i tribunali «in conflitto con la legge sui delicati temi della bioetica» un «classico dell'orrore». «Così si distrugge una legge che ha messo in ordine un campo incontrollato, come al tempo era la fecondazione assistita. Un compito che la legge 40 ancora assolve egregiamente». La legge «non deve essere messa in discussione da coloro che dovrebbero applicarla e farla rispettare», chiarisce Domenico di Virgilio (Pdl). «La legge 40 è stata voluta dagli italiani», ricorda Laura Bianconi, senatrice Pdl. «Singolare e fuori luogo mettere in discussione una decisione del Parlamento» e la costituzionalità di una legge, commenta Emanuela Baio, senatrice Pd. Sulla stessa linea anche Beppe Fioroni, responsabile Welfare del Pd, che chiede «rispetto» per una scelta votata anche dai suoi colleghi del Ppi.

**stamy**

di Graz



Graz